



REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1

La Commissione Elettorale (C.E.) nominata dall'Assemblea degli associati sarà formata da tre persone che non siano candidate.

Le elezioni si svolgeranno all'interno dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo uscente convocherà l'Assemblea per il rinnovo delle cariche direttive.

ART.2

Le candidature dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica della segreteria almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto.

ART.3

Le candidature possono essere presentate singolarmente o in lista collegata di candidati che si identificano nel medesimo programma.

Art.4

In base alle candidature presentate, la C.E. predisporrà le schede elettorali contenenti i nomi dei candidati per il Consiglio Direttivo (C.D.) suddivisi secondo quanto previsto dallo statuto. La scheda elettorale dovrà essere in unico foglio. Potranno presentare la propria candidatura solamente gli associati in regola con il pagamento della quota annuale al momento della candidatura.

Art.5

Nella scheda elettorale saranno indicati i nomi dei candidati ed accanto ad ognuno sarà posta una casella bianca dove apporre il contrassegno del voto.

Art.6

La C.E. dovrà effettuare il controllo dell'insussistenza di cause di ineleggibilità dei candidati. In tale eventualità e prima di escludere il candidato dalla scheda elettorale, la C.E. dovrà comunicare il motivo di ineleggibilità sia al candidato, sia al Consiglio Direttivo per i pareri in merito.

Art.7

Se un candidato eletto non accettasse l'incarico, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

Art.8

La C.E. dovrà redigere un verbale di seggio, nel quale dovranno essere sinteticamente riportate tutte le operazioni effettuate quali, ad esempio, la vidimazione e l'annullamento delle schede o le eventuali contestazioni degli associati.

Art.9

Gli associati potranno esprimere un massimo di preferenze pari al 75% dei consiglieri eleggibili (escludendo quelli nominati dagli Enti Locali), arrotondato per difetto.

Art.10

La C.E. procederà allo spoglio dei voti immediatamente dopo la chiusura del seggio elettorale. Qualora questo non fosse possibile, la C.E. procederà alle operazioni di chiusura dell'urna elettorale mediante sigilli a firma dei componenti del seggio e subito informerà gli associati presenti del nuovo orario di inizio dello spoglio. Gli associati possono assistere alle operazioni di spoglio senza poter intervenire o interferire, anche verbalmente, con le operazioni stesse.

Art.11

Al termine delle operazioni di scrutinio la C.E. redigerà un verbale ufficiale a firma dei componenti del seggio, dove saranno annotati i voti definitivi ottenuti dai candidati e quali candidati risultano eletti sulla base di quanto previsto dallo statuto. A parità di voti risulterà eletto l'associato più anziano.

Art. 12

Prima delle operazioni di voto il C.D. uscente dovrà fornire alla C.E. l'elenco degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 13

La C.E. dovrà partecipare alla prima riunione del nuovo C.D. dando lettura del verbale ufficiale e illustrando eventuali problemi o criticità emerse nelle operazioni di voto.

Art.14

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento elettorale si rinvia agli articoli dello Statuto.

Art.15

Il presente regolamento elettorale entra in vigore a partire dalla sua approvazione in sede di Assemblea degli Associati e rimane valido fino a successive modifiche.